


Sospensione regole trattamentali: il regime del «carcere duro»

Art. 41-*bis* comma 2 ord. penit.

Art. 4-bis

Divieto di accesso ai benefici penitenziari
(differenziazione del trattamento rieducativo)



Art. 41-bis

Sospensione delle regole trattamentali
(diverso regime penitenziario)

Art. 41-*bis* comma 2

Il regime riguarda il
singolo detenuto e può
essere adottato per


***GRAVI MOTIVI DI ORDINE
PUBBLICO***

ART. 41-BIS COMMA 2: FINALITÀ


DIFFERENZIAZIONE

***del trattamento
penitenziario per talune
tipologie criminali al fine di
neutralizzarne la
capacità/potenzialità a
delinquere, tale da incidere
sull'ordine pubblico e la
sicurezza***

ART. 41-BIS
COMMA 2



NATURA



REGIME PARTICOLARE di controllo del singolo detenuto che vuole **prevenire/ impedire** che gli appartenenti alla criminalità organizzata «in posizioni di vertice» **mantengano i contatti con la *societas sceleris* da cui provengono**

Evoluzione normativa

D.I. 306/1992

- Decretazione d'urgenza fino alla l. 279/2002

Legge 279/2002

- Riassetto della disciplina

Legge 94/2009

- Ripristina l'originario rigore
- Assegna la competenza sui reclami al Trib. Sorveglianza di Roma

Art. 41-*bis* comma 2-*bis*

**Autorità
competente**

**Ministro
della
giustizia**

**Forma del
provvedimento**

**decreto
ministeriale
motivato**

Presupposti

**gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica**

Destinatari

imputati, condannati e internati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis comma 1, o comunque per un delitto che sia commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazionismo di tipo mafioso

Criterio per l'individuazione: deve trattarsi di detenuti nei cui confronti esistono elementi tali da far ritenere sussistenti contatti attuali con organizzazioni criminali o eversive

CONTENUTI DEL REGIME

art. 41-bis comma 2 e 2-quater

10

adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna

- Formula generica che rischia di consentire limitazioni arbitrarie dei diritti dei detenuti

limitazione dei colloqui

- Non vale per quelli con il difensore (Corte cost. 143/2013)
- Consentiti dal d.l. 28/2020 i colloqui con le varie figure di Garanti (art. 41-bis commi 2-quater.1-3)

la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti (e tenuti)

sottoposizione a visto di censura/controllo della corrispondenza, ad eccezione di quella col il difensore (Corte cost. 18/2022)

limitazione della permanenza all'aperto

adozione di misure di sicurezza volte ad impedire la comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, lo scambio di oggetti (Corte cost. 97/2020) e cuocere cibi in cella (Corte cost. 186/2018)

Modalità esecutive

In appositi istituti o sezioni
a cui è assegnato personale
di polizia penitenziaria
specializzato (G.O.M.)

art. 41-*bis*
comma 2-*bis*

Durata

```
graph TD; A[Durata] --- B[4 anni]; A --- C[prorogabili per periodi di max 2 anni];
```

4 anni

**prorogabili per
periodi di max
2 anni**

Garanzie giurisdizionali

art. 41-*bis* commi 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies*

Reclamo davanti al tribunale di sorveglianza di Roma

- Verifica dei presupposti che legittimano la sottoposizione o la proroga del regime (non riguarda i contenuti del regime)
- Il reclamo non ha effetto sospensivo
- Si applicano le regole del procedimento di sorveglianza
- Decisione (accoglimento/rigetto) da assumere entro 10 gg. e ricorribile in Cassazione
- Partecipazione «a distanza» del detenuto

Reclamo ex art. 35-*bis* davanti al magistrato di sorveglianza

- Riguarda la congruità dei contenuti in rapporto ai fini perseguiti e la violazione dei diritti soggettivi del detenuto
- Significativo il controllo delle «ulteriori limitazioni» disposte ai sensi del comma 2-*quater*, lett. a

Corte cost. e «carcere duro»

Con il regime differenziato *ex art. 41-bis* «non possono disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla **concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento.** Infatti, si era contestualmente aggiunto, «le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo **ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale**» **(Corte cost. 351/1996)**